



Deliberazione N. 621

del 11/07/2014

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 230 del 29.12.2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 36 fogli uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

Assistenza specialistica ambulatoriale delle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali presenti nel territorio dell'ULSS n. 10. Determinazioni per l'anno 2014 e relativi contratti.

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)
f.to dott. Carlo BRAMEZZA

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE
(dott.ssa Michela CONTE)
- IL DIRETTORE SANITARIO F.TO DOTT.SSA SIMONA AURELIA BELLOMETTI
(dott.ssa Simona Aurelia BELLOMETTI)
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE F.TO DOTT.SSA MARIA CARLA MIDENA
(dott.ssa Maria Carla MIDENA)

ASSEGNAZIONE				

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno:

18.07.2014

per 15 giorni consecutivi

IL DIRETTORE DELL'UOC
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Andrea Del Negro

REGISTRAZIONE CONTABILE

L'U.O.C. Contabilità e Bilancio attesta la corretta imputazione contabile:

IL DIRETTORE DELL'UOC
Dott.ssa Silena Tadiotto

Non prevista per il presente provvedimento.

Assistenza specialistica ambulatoriale delle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali presenti nel territorio dell'ULSS n. 10. Determinazioni per l'anno 2014 e relativi contratti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
PRESTAZIONI SANITARIE E LIBERA PROFESSIONE

Premesso che:

- con deliberazione n. 2621 del 18 dicembre 2012 la Giunta Regionale del Veneto ha definito i tetti di spesa delle Aziende ULSS per l'attribuzione dei budget ai propri erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per gli anni 2013 e 2014;
- come precisato nella suddetta deliberazione e ribadito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2864 del 28 dicembre 2012, tali budget sono considerati a livello aziendale e costituiscono la disponibilità massima assegnata per ciascuna annualità ai Direttori Generali per il pagamento degli erogatori privati accreditati, espressa al lordo del ticket; essi, infatti, includono la quota di partecipazione alla spesa, che costituisce un anticipo di pagamento, e sono al netto degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- con deliberazione n. 2635 del 30 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha approvato, per l'anno 2014 e con riferimento agli erogatori privati esclusivamente ambulatoriali, le quote di assegnazione del budget della macroarea "branche a visita"; nella nota regionale prot. n. 33855 del 27 gennaio 2014, con cui è stata trasmessa la suddetta deliberazione, è stato ribadito che "per l'anno 2014 sono confermati i budget 2013 previsti dalla DGR 2621/2012 per le macroaree di Laboratorio Analisi, Radiologia e Medicina Fisica Riabilitativa";
- conseguentemente, per questa ULSS la disponibilità massima da assegnare ai singoli erogatori privati accreditati che erogano unicamente prestazioni di specialistica ambulatoriale risulta di € 5.212.000,00 (incluso ticket) suddivisi per macroarea come segue:
 - ⌚ Laboratorio: € 149.000,00;
 - ⌚ Medicina Fisica e Riabilitazione (FKT): € 728.000,00;
 - ⌚ Radiologia/Diagnostica per immagini (radiologia): € 3.289.000,00;
 - ⌚ Branche a visita (Altro): € 1.046.000,00;
- il Direttore dell'UOC Prestazioni Sanitarie e Libera Professione, a ciò incaricato dal Direttore Generale, ha quindi condotto una puntuale verifica dei fabbisogni aziendali e ha conseguentemente provveduto alla contrattazione del budget e alla predisposizione degli accordi con gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali presenti nel territorio, avvalendosi dello schema di accordo contrattuale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1765 del 28 agosto 2012;
- il budget assegnato dalla Regione, tenendo conto della domanda e dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali, dei tempi d'attesa, delle esigenze locali e della logistica delle strutture, dell'analisi storica dell'attività e della mobilità intra ed extra regionale, è stato così ripartito:
 - ⌚ € 149.000,00, per la macroarea "Laboratorio", al Poliambulatorio Caorlese S.r.l.;
 - ⌚ € 728.000,00, per la macroarea "FKT", al Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l.;
 - ⌚ € 3.289.000,00, per la macroarea "Radiologia", così suddivisi: al Poliambulatorio Caorlese S.r.l. € 1.255.000,00; al Centro Medico San Biagio S.p.A € 2.034.000,00;

⌚ € 1.046.000,00, per la macroarea “Altro”, così suddivisi: al Poliambulatorio Odontoiatrico S.r.l. € 170.000,00 per la branca “Odontoiatria”; allo Studio Cardiologico dr. Schio e C. S.a.s. € 169.990,50 per la branca “Cardiologia”; al Centro Medico San Biagio S.p.A € 31.000,00 per la branca “Cardiologia”, € 68.600,00 per la branca “Neurologia”, € 86.400,00 per la branca “Chirurgia” ed € 520.009,50 per la branca “Oculistica”;

- successivamente, al fine di contenere la spesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, il Direttore Generale, con nota prot. n. 31826 del 28 maggio 2014, ha chiesto, alle strutture private accreditate del territorio di questa ULSS che erogano prestazioni ambulatoriali per conto del Servizio Sanitario Nazionale anche a favore di non residenti nella Regione del Veneto, di voler praticare uno sconto del 4% sugli importi fatturati mensilmente per dette prestazioni, al netto dei ticket; la richiesta è stata riscontrata positivamente dalle suddette strutture, mediante la sottoscrizione di un “addendum” agli accordi contrattuali di cui sopra, precedentemente firmati;

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre per l'anno 2014 l'assegnazione dei budget sopra precisati, per l'importo complessivo di € 5.212.000,00, per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture accreditate esclusivamente ambulatoriali presenti nel territorio di questa ULSS a favore di cittadini residenti nel Veneto.

Considerato, peraltro, che gli importi sopra indicati per l'assistenza ambulatoriale sono al lordo delle quote di partecipazione alla spesa (ticket), si ritiene, solo al fine di effettuare la previsione di spesa per l'anno 2014, di stimare dette quote, basandosi su quelle incassate dalle strutture negli anni precedenti, in € 521.200,00;

Inoltre, al fine della previsione complessiva della spesa suddetta che comprenda anche le prestazioni erogate in favore di coloro che non risiedono nella Regione del Veneto, si propone di considerare, in aggiunta all'importo sopra espresso, anche il valore economico di tali prestazioni, stimabile prudenzialmente, sulla base dei dati attualmente disponibili, per l'anno 2014 in € 4.309.200,00; questo importo comporterà un costo per questa Azienda, che sarà oggetto di compensazione con il meccanismo della mobilità sanitaria e oggetto di recupero del credito per gli stranieri.

Dato atto che il costo complessivo per l'assistenza specialistica ambulatoriale che sarà erogata nell'anno 2014 dagli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali (pari ad € 9.000.000,00, di cui € 5.212.000,00 per i cittadini veneti come da allegati accordi ed € 4.309.200,00 per i cittadini non veneti, detratti € 521.200,00 per i ticket che si presume saranno introitati dalle strutture private) è stato programmato nella proposta dell'unità operativa Prestazioni Sanitarie e Libera Professione per la predisposizione del conto economico preventivo relativo all'esercizio 2014;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa nell'azienda, approvate con deliberazione del Direttore Generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive modifiche e integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1765 del 28 agosto 2012, n. 2621 del 18 dicembre 2012, n. 2864 del 28 dicembre 2012 e n. 2635 del 30 dicembre 2013;

Vista la nota regionale prot. n. 33855 del 27 gennaio 2014;

Vista la nota del Direttore Generale nota prot. n. 31826 del 28 maggio 2014;

Visto l'atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 24 marzo 2014 e successivi atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa nell'azienda, approvate con deliberazione del Direttore Generale n. 1915 del 15 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013;

Visto che il direttore dell'unità operativa complessa Prestazioni Sanitarie e Libera Professione ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale;

DELIBERA

1. di assegnare per l'anno 2014, sulla base delle disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2621 del 18 dicembre 2012 e n. 2635 del 30 dicembre 2013, alle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali presenti nel territorio di questa ULSS e secondo la suddivisione indicata in premessa, il budget di € 5.212.000,00 (al lordo dei ticket) per le prestazioni di assistenza ambulatoriale a favore dei cittadini residenti nel Veneto;
2. di quantificare per l'anno 2014 in € 9.000.000,00 il costo complessivo programmato a carico dell'Azienda ULSS n. 10 per l'assistenza specialistica erogata dalle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali, tenuto conto, oltre all'importo di cui al punto 1, della spesa aggiuntiva per le prestazioni a favore di utenti residenti al di fuori della Regione del Veneto, di € 4.309.200,00 comprensivi dello sconto concordato, e dell'importo di € 521.200,00 che si presume di introitare quale ticket;
3. di prevedere che la spesa di € 4.309.200,00, stimata per l'assistenza ambulatoriale a favore di utenti residenti al di fuori della Regione del Veneto, comporterà un costo per questa ULSS, che sarà oggetto di compensazione con il meccanismo della mobilità sanitaria e oggetto di recupero del credito per gli stranieri;
4. di dare atto che il costo complessivo massimo di cui al punto 2 è stato programmato nella proposta dell'unità operativa complessa Prestazioni Sanitarie e Libera Professione per la predisposizione del conto economico preventivo relativo all'esercizio 2014;
5. di approvare gli accordi sulla contrattazione del budget citati in premessa e i relativi "addenda" che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e contestuale;
6. di dare atto che l'unità operativa complessa Prestazioni Sanitarie e Libera Professione è competente per l'esecuzione del presente provvedimento, inclusa l'adozione di provvedimenti conseguenti;
7. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Pierpaolo Pianozza, Direttore dell'unità operativa complessa Prestazioni Sanitarie e Libera Professione;



8. di precisare che il costo programmato è stato contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue:

ANNO	CONTO CO.GEN.	AREA	IMPORTO	NUMERO REGISTRAZIONE
2014	BB01030504	SAN	9.000.000,00	14PGNFS



Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Prestazioni sanitarie e libera professione direzione.cup@ulss10.veneto.it
Contabilità e Bilancio servizio.ecofin@ulss10.veneto.it
Controllo di Gestione controllo.gestione@ulss10.veneto.it
Direzione Amministrativa direzione.amministrativa@ulss10.veneto.it
Affari Generali e Legali aaggll@ulss10.veneto.it
Direzione Sanitaria direttore.sanitario@ulss10.veneto.it
Direzione della Funzione Ospedaliera dirmed.sandona@ulss10.veneto.it
Direzione della Funzione Distrettuale Segreteria.FunzioneDistrettuale@ulss10.veneto.it
Direzione Generale direttore.generale@ulss10.veneto.it

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l." è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria¹ per le seguenti attività specialistiche: terapie riabilitative, medicina fisica, massoterapia, prestazioni manu medica e paraffinoterapia con provvedimento del Comune di Jesolo n. 08/52705 del 22.08.2008, rinnovato con atto del 02.04.2014, e che è titolare di accreditamento istituzionale rinnovato con delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 20/12/2013 n. 2461 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 Medicina fisica e Riabilitazione;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2621 del 18/12/2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. e p. iva 02799490277

e

¹ Qualora sia richiesta l'autorizzazione sanitaria. deliberazione n. 621 del 11/07/2014 pagina 7 di 37

la società “Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l” (di seguito “erogatore”), con sede legale a Treviso (TV) in via della Liberazione, 34, p. iva 01228550263, nella persona dell’ing. Giorgio Piovesan, nato a Treviso (TV) il 18/05/1958, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell’erogatore

L’erogatore:

- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell’Ulss delle agende dell’erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l’Ulss garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell’agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell’azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel

rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 120 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il corrente anno 2014. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti

dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

ing. Giorgio Piovesan

Si precisa che la sottoscrizione del presente accordo non comporta acquiescenza a quanto disposto con la delibera 2201/2012 in ordine alla necessità di sottoporre qualunque modifica soggettiva al previo parere dell'Azienda ULSS (art. 5 lettera b).

Allegato all' Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE"
E
L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
"Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l."

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

VOLUME ANNO: 2014

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Medicina fisica e riabilitazione	89.7B.2	Prima visita di medicina fisica e riabilitazione	20,50	3000	61.500,00
	89.01.W	Visita di medicina fisica e riabilitazione di controllo	14,25	400	5.700,00
		Prestazioni di riabilitazione			410.000,00
		Terapie fisiche			250.800,00
TOTALE					728.000,00

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Allegato a nota prot. n. _____ del _____, inviata a “Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l.”.

Addendum all’accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l’azienda Ulss n. 10 e l’erogatore privato accreditato ambulatoriale “Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l.”, per il periodo 01/06/2014 – 31/12/2014.

tra

l’azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale” rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza (azienda)

e

la società “Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l.”, rappresentata dall’ing. Giorgio Piovesan (erogatore)

premesso che:

- in data _____ è stato sottoscritto l’accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ivi specificate;

- vi è la necessità di negoziare solo ed unicamente la materia dei rapporti economici, tra l’azienda e l’erogatore, con riferimento alle prestazioni erogate a favore dei non residenti nella Regione del Veneto;

visto l’art. 1322 del Codice Civile,

si concorda e si stipula quanto segue:

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate a favore dei non residenti nella Regione del Veneto, l’erogatore pratica all’azienda uno sconto pari al 4% sull’importo mensile delle suddette prestazioni al netto della partecipazione alla spesa (ticket).

Qualora intervenissero variazioni normative in grado di incidere in maniera sostanziale sulla presente pattuizione, le parti assumeranno le conseguenti iniziative di revisione del presente addendum contrattuale.

Restano invariate tutte le altre clausole dell’accordo contrattuale predetto.

Per l’azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale”
Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

Per l’erogatore
Il Legale Rappresentante
ing. Giorgio Piovesan

Luogo e data (del ricevimento da parte dell’azienda Ulss n. 10):

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Centro Medico S. Biagio S.p.a." è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria² per le seguenti prestazioni: "allergologia-immunologia, anatomia patologica (biopsie e ago aspirati), anestesia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, dermatologia, endocrinologia-dietologia, fisioterapia (visite mediche), medicina dello sport, medicina estetica, medicina interna, neurologia, neurochirurgia (visite mediche), oculistica con interventi di chirurgia oculistica e chirurgia refrattiva laser, ortopedia, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia e psicoterapia, reumatologia, urologia-andrologia. Diagnostica per immagini (RMN total body e settoriale, RX, mammografia, TAC, ortopantomografia, densitometria, ecografia), diagnostica mediante ecocardiografia, ecocolordoppler e TSA, ecografia internistica, elettromiografia, endoscopia digestiva" con provvedimento del Comune di Fossalta di Portogruaro n. 6952 del 12.01.2011, e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibere della Giunta Regionale del Veneto adottate in data 22/05/2012 n. 889 ed in data 28/12/2012 n. 2982 per l'erogazione delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: 69 radiologia diagnostica, 34 oculistica e 09 chirurgia generale (per l'erogazione delle sole prestazioni ricondotte anche al regime ambulatoriale delle branche specialistiche di cui alla DGR 859/2011), 08 cardiologia (limitatamente e visite, elettrocardiogrammi, ecocardiografie ed ecocolordopplerografie), 32 neurologia (limitatamente a visite ed elettromiografie);
- che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2767 del 30 dicembre 2013 alla Società "Centro Medico S. Biagio S.p.a." è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale ed integrato per l'intera branca oculistica 34 oculistica e la struttura suddetta è stata riclassificata come "Struttura extraospedaliera di Chirurgia per le prestazioni afferenti alle branche 34 Oculistica e 09 Chirurgia transitate dal regime di ricovero al regime ambulatoriale ex DGR n. 859/2011";
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2621 del 18/12/2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla

² Qualora sia richiesta l'autorizzazione sanitaria. deliberazione n. 621 del 11/07/2014 pagina 13 di 37

rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. e p. iva 02799490277

e

la società "Centro Medico S. Biagio S.p.a." (di seguito "erogatore"), con sede legale a Fossalta di Portogruaro (VE) in via Del Commercio, 69/4, cod. fisc. e p. iva 03089200277, nella persona del sig. Vincenzo Martino, nato a Milano (MI) il 16/11/1958, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del

presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 120 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della

modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il corrente anno 2014. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- d) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- e) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- f) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

sig. Vincenzo Martino

Postilla dell'erogatore:

"Si precisa che la sottoscrizione del presente accordo non comporta acquiescenza a quanto disposto con la delibera 2201/2012 in ordine alla necessità di sottoporre qualunque modifica soggettiva al previo parere dell'Azienda ULSS (art. 5 lett. b dello schema tipo di accordo) e salvo future decisioni ed interpretazioni della Regione Veneto.

Si accetta con riserva in attesa che il TAR si pronunci relativamente al ricorso di cui alla delibera n. 2201 del 2012 e alla delibera n. 2621 del 2012."

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

sig. Vincenzo Martino

Allegato all' Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE"
E
L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
"Centro Medico S. Biagio S.p.a."

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

VOLUME ANNO: 2014

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Radiologia		RMN muscoloscheletriche			590.000,00
		RMN altri organi			690.000,00
		Ecografie			346.000,00
		Mammografie			80.000,00
		Ecocolordoppler			190.000,00
		Radiologia tradizionale			48.000,00
		Tomografia computerizzata			90.000,00
Altro		Visite cardiologiche + ECG			31.000,00
		Visite neurologiche + EMG			68.600,00
	38.59	Stripping delle vene	1.440,00	60	86.400,00
	13.71	Inserzione di cristallino	1.250,00	404	505.000,00
		Altre prestazioni oculistiche			15.009,50
TOTALE					2.740.009,50

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Allegato a nota prot. n. _____ del _____, inviata a “Centro medico san Biagio S.p.a.”.

Addendum all’accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l’azienda Ulss n. 10 e l’erogatore privato accreditato ambulatoriale “Centro Medico S. Biagio S.p.a.”, per il periodo 01/06/2014 – 31/12/2014.

tra

l’azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale” rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza (azienda)

e

la società “Centro Medico S. Biagio S.p.a.”, rappresentata dal sig. Vincenzo Martino (erogatore)

premessi che:

- in data _____ è stato sottoscritto l’accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ivi specificate;

- vi è la necessità di negoziare solo ed unicamente la materia dei rapporti economici, tra l’azienda e l’erogatore, con riferimento alle prestazioni erogate a favore dei non residenti nella Regione del Veneto;

visto l’art. 1322 del Codice Civile,

si concorda e si stipula quanto segue:

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate a favore dei non residenti nella Regione del Veneto, l’erogatore pratica all’azienda uno sconto pari al 4% sull’importo mensile delle suddette prestazioni al netto della partecipazione alla spesa (ticket).

Qualora intervenissero variazioni normative in grado di incidere in maniera sostanziale sulla presente pattuizione, le parti assumeranno le conseguenti iniziative di revisione del presente addendum contrattuale.

Restano invariate tutte le altre clausole dell’accordo contrattuale predetto.

Per l’azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale”
Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

Per l’erogatore
Il Legale Rappresentante
sig. Vincenzo Martino

Luogo e data (del ricevimento da parte dell’azienda Ulss n. 10):

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Poliambulatorio Caorlese srl" è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per le seguenti prestazioni:
 - nei locali siti in via Strada Nuova n. 24 a Caorle (VE), "Diagnostica per immagini, Medicina di laboratorio e Punti prelievo", con provvedimento n. 37074 del 12 ottobre 2009 del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Caorle 24/03/2011, e che è titolare di accreditamento istituzionale rinnovato in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 30/12/2013 n. 2717 per l'erogazione delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: 69 Radiologia diagnostica e 03 Medicina di laboratorio;
 - nei locali siti in via Papa Giovanni XXIII n. 14 a S. Stino di Livenza, "Punto Prelievo per la raccolta di campioni organici", con provvedimento n. 2 del 14 marzo 2011 del Responsabile del Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di S. Stino di Livenza, di conferma della precedente autorizzazione n. 10/2005, e che è titolare di accreditamento istituzionale rinnovato in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 30/12/2013 n. 2717 per l'erogazione della seguente funzione esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: Punto di prelievo;
 - successivamente, nei locali siti in S. Stino di Livenza, "Attività di ambulatorio radiodiagnostico con apparecchiatura radiologica: risonanza magnetica total body fissa, di campo magnetico non superiore a 2 Tesla", con provvedimento n. 4 del 21/07/2011 del Responsabile del Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di S. Stino di Livenza, e nota prot. n. 9123 del 10/01/2012 del Dirigente del Servizio Assistenza Ambulatoriale della Regione Veneto, con la quale comunica di "prendere atto del trasferimento della sede di attività della branca specialistica di Radiologia Diagnostica, limitatamente alle prestazioni di R.M., del Poliambulatorio Caorlese S.r.l., accreditato con DGR 3075 del 14/12/2010 per le branche di radiologia diagnostica e medicina di laboratorio, da Via Strada Nuova 24, Caorle (VE), a Via Papa Giovanni XXIII 14, S. Stino di Livenza (VE)";
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2621 del 18/12/2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. 02799490277

e

la società "Poliambulatorio Caorlese srl" (di seguito "erogatore"), con sede legale a San Donà di Piave (VE) in via XIII Martiri 161, codice fiscale 00607430279, nella persona del geom. Silvano Matassi, nato a S. Donà di Piave (VE) il 30/05/1929, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del

presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 120 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della

modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il corrente anno 2014. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- g) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- h) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- i) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

geom. Silvano Matassi

Postilla dell'erogatore:

"Si precisa che la sottoscrizione del presente accordo non comporta acquiescenza a quanto disposto con la delibera 2201/2012 in ordine alla necessità di sottoporre qualunque modifica soggettiva al previo parere dell'Azienda ULSS (art. 5 lett. b dello schema tipo di accordo) e salvo future decisioni ed interpretazioni della Regione Veneto.

Si accetta con riserva in attesa che il TAR si pronunci relativamente al ricorso di cui alla delibera n. 2201 del 2012 e alla delibera n. 2621 del 2012."

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

geom. Silvano Matassi

Allegato all' Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE"
E
L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
"Poliambulatorio Caorlese srl"

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

VOLUME ANNO: 2014

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Laboratorio		Stesso case mix del 2013			149.000,00
Radiologia		RMN: stesso case mix del 2013			630.000,00
		Ecografie: stesso case mix del 2013			400.000,00
		TAC: stesso case mix del 2013			90.000,00
		Radiologia tradizionale: stesso case mix del 2013			135.000,00
TOTALE					1.404.000,00

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Allegato a nota prot. n. _____ del _____, inviata a “Poliambulatorio Caorlese S.r.l.”.

Addendum all’accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l’azienda Ulss n. 10 e l’erogatore privato accreditato ambulatoriale “Poliambulatorio Caorlese S.r.l.”, per il periodo 01/06/2014 – 31/12/2014.

tra

l’azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale” rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza (azienda)

e

la società “Poliambulatorio Caorlese S.r.l.”, rappresentata dal geom. Silvano Matassi (erogatore)
premessi che:

- in data _____ è stato sottoscritto l’accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ivi specificate;

- vi è la necessità di negoziare solo ed unicamente la materia dei rapporti economici, tra l’azienda e l’erogatore, con riferimento alle prestazioni erogate a favore dei non residenti nella Regione del Veneto;

visto l’art. 1322 del Codice Civile,

si concorda e si stipula quanto segue:

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate a favore dei non residenti nella Regione del Veneto, l’erogatore pratica all’azienda uno sconto pari al 4% sull’importo mensile delle suddette prestazioni al netto della partecipazione alla spesa (ticket).

Qualora intervenissero variazioni normative in grado di incidere in maniera sostanziale sulla presente pattuizione, le parti assumeranno le conseguenti iniziative di revisione del presente addendum contrattuale.

Restano invariate tutte le altre clausole dell’accordo contrattuale predetto.

Per l’azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale”
Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

Per l’erogatore
Il Legale Rappresentante
geom. Silvano Matassi

Luogo e data (del ricevimento da parte dell’azienda Ulss n. 10):

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Poliambulatorio Odontoiatrico S.r.l." è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria³ per la branca specialistica di Odontostomatologia con provvedimento del Comune di Gruaro n. 6421 del 25/01/2013, e che è titolare di accreditamento istituzionale rinnovato con delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 30/12/2013 n. 2720 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: 35 Odontostomatologia;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2621 del 18/12/2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. 02799490277

e

la società "Poliambulatorio Odontoiatrico S.r.l" (di seguito "erogatore"), con sede legale a Portogruaro (VE) in via Versiola, 20, codice fiscale 01718800269, nella persona del rag. Giovanni

³ Qualora sia richiesta l'autorizzazione sanitaria. deliberazione n. 621 del 11/07/2014 pagina 27 di 37

Da Ros, nato a Oderzo (TV) il 07/10/1949, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel

rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 120 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il corrente anno 2014. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- j) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti

dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- k) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- l) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
rag. Giovanni Da Ros

Allegato all' Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE"
E
L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
"Poliambulatorio Odontoiatrico S.r.l."

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

VOLUME ANNO: 2014

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Odontostomatologia	89.7B.5	Prima visita odontostomatologica	20,50	450	9.225,00
	89.01.E	Visita odontostomatologica di controllo	14,25	400	5.700,00
	87.11.3	Ortopanoramica delle arcate dentarie	27,90	250	6.975,00
	24.39.1	Levigatura delle radici	25,15	3.150	79.222,50
	96.54.2	Sigillatura dei solchi e delle fossette	4,15	250	1.037,50
	96.54.1	Ablazione tartaro	10,50	650	6.825,00
		Cure odontoiatriche		2.500	61.015,00
TOTALE					170.000,00

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Studio Cardiologico Dr. Schio e C. S.a.s." è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria⁴ per le seguenti prestazioni: visite specialistiche cardiologiche, ECG, monitoraggio pressorio, Holter ed ecocardiogramma color doppler, con provvedimento del Dirigente del Settore IV del Comune di S. Donà di Piave n. 11037 del 24/03/2011, e che è titolare di accreditamento istituzionale rinnovato con delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 20/12/2013 n. 2494 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: 08 Cardiologia;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2621 del 18/12/2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. 02799490277

e

⁴ Qualora sia richiesta l'autorizzazione sanitaria. deliberazione n. 621 del 11/07/2014 pagina 32 di 37

la società “Studio Cardiologico Dr. Schio e C. S.a.s.” (di seguito “erogatore”), con sede legale a San Donà di Piave (VE) in via Carozzani n. 14, codice fiscale/p.iva 03586580270, nella persona del dott. Gian Francesco Schio, nato a Castelbaldo (PD) il 08/03/1939, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell’erogatore

L’erogatore:

- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell’Ulss delle agende dell’erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l’Ulss garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell’agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell’azienda, compresa la movimentazione

(compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 120 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il corrente anno 2014. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- m) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti

dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- n) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- o) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'azienda Ulss n. 10 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
dott. Gian Francesco Schio

Allegato all' Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE"
E
L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
"Studio Cardiologico Dr. Schio e C. S.a.s."

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

VOLUME ANNO: 2014

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Cardiologia	88.72.2	Ecocolordopplergrafia cardiaca	100,50	1.120	112.560,00
	88.72.1	Ecografia cardiaca	55,85	50	2.792,50
	89.7A.3	Prima visita cardiologica	35,05	600	21.030,00
	89.01.3	Visita cardiologica di controllo	12,55	320	4.560,00
	89.50	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	67,05	340	22.797,00
	89.61.1	Monitoraggio continuo della pressione arteriosa	44,70	50	2.235,00
	89.52	Elettrocardiogramma	12,55	320	4.016,00
TOTALE				2.800	169.990,50

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Allegato a nota prot. n. _____ del _____, inviata a “Studio Cardiologico Dr. Schio e C. S.a.s.”.

Addendum all’accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l’azienda Ulss n. 10 e l’erogatore privato accreditato ambulatoriale “Studio Cardiologico Dr. Schio e C. S.a.s.”, per il periodo 01/06/2014 – 31/12/2014.

tra

l’azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale” rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza (azienda)

e

la società “Studio Cardiologico Dr. Schio e C. S.a.s.”, rappresentata dal dott. Gian Francesco Schio (erogatore)

premesso che:

- in data _____ è stato sottoscritto l’accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ivi specificate;

- vi è la necessità di negoziare solo ed unicamente la materia dei rapporti economici, tra l’azienda e l’erogatore, con riferimento alle prestazioni erogate a favore dei non residenti nella Regione del Veneto;

visto l’art. 1322 del Codice Civile,

si concorda e si stipula quanto segue:

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate a favore dei non residenti nella Regione del Veneto, l’erogatore pratica all’azienda uno sconto pari al 4% sull’importo mensile delle suddette prestazioni al netto della partecipazione alla spesa (ticket).

Qualora intervenissero variazioni normative in grado di incidere in maniera sostanziale sulla presente pattuizione, le parti assumeranno le conseguenti iniziative di revisione del presente addendum contrattuale.

Restano invariate tutte le altre clausole dell’accordo contrattuale predetto.

Per l’azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale”
Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

Per l’erogatore
Il Legale Rappresentante
dott. Gian Francesco Schio

Luogo e data (del ricevimento da parte dell’azienda Ulss n. 10):